



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati:

dott. Giovanni Bellagamba	Presidente
dott. Virgilio Romoli	Consigliere
dott. Gioacchino Trovato	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1542/2002 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra:

C.P., A.S.I. in P. e M.B.P.,

rappresentati e difesi dagli Avv.ti A.B. e G.V., con domicilio eletto presso quest'ultimo in Firenze,

-APPELLANTI-

E

Il P.C. rappresentata e difesa dall'Avv. U. P., presso il cui studio ha eletto domicilio in

-APPELLATA-

All'udienza collegiale del 8/3/2007 la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui in atto di appello e comparsa di risposta

Svolgimento del processo.

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato il 27/10/1997 i coniugi C. P. e A. S. I., in proprio e in nome della figlia minore M. B., lamentando immissioni di fumo di sigarette nel proprio appartamento sito in

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Fatta comunicazione

li,

Firenze, provenienti dal sottostante bar "P.C.", chiedevano che fossero adottate le misure e gli accorgimenti idonei a far cessare dette immissioni fastidiose e nocive per la salute propria e della figlia e, dopo aver ottenuto un provvedimento di urgenza che imponeva alla società titolare dell'esercizio commerciale l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di areazione del locale descritti nella relazione del CTU prof. ing. G. F. C., con citazione notificata il 9/7/98 davano corso alla causa di merito convenendo davanti al tribunale di Firenze la P. C. per sentir confermare il provvedimento cautelare e per sentir condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alle predette immissioni, assumendo che le stesse si erano verificate fin dal 1994 ed erano proseguite praticamente inalterate malgrado un'ordinanza del sindaco che in data 9/5/96 minacciava la chiusura dell'esercizio e malgrado i successivi interventi eseguiti .

Con sentenza del 15/5/2002 il tribunale adito revocava il provvedimento cautelare concesso ante causam e rigettava la domanda attrice condannando gli attori al pagamento delle spese legali liquidate in € 10.876,93 e delle spese di CTU.

Riteneva quel giudice che non vi fosse prova delle immissioni di fumo nell'appartamento sovrastante degli attori né di un danno alla salute degli stessi e che nel fatto non fossero ravvisabili estremi di reato con conseguente infondatezza della richiesta di risarcimento di danni morali.

I coniugi P. e la figlia M. B., nelle more divenuta maggiorenne, appellavano la sentenza censurandone l'erroneità e chiedendone la riforma con la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale morale e/o esistenziale, da

liquidarsi in via equitativa ed orientativamente indicato in £. 75.000.000 per ciascuno dei genitori ed in £. 150.000.000 per la figlia, con vittoria di spese.

In subordine lamentavano l'eccessività delle spese liquidate.

In via istruttoria insistevano per l'ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado e per nuova CTU.

L'appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 11/5/2006 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo per l'assunzione della prova per testi richiesta dagli attori con la memoria 20/1/2002 e per richiesta di chiarimenti al CTU prof. F.C. Espletati gli incumbenti la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/3/2007 con assegnazione dei termini di rito per lo scambio degli scritti difensivi.

Motivi della decisione.

L'appello è parzialmente fondato.

Dal verbale del sopralluogo effettuato l'8/11/1996 dagli operatori di vigilanza ed ispezione della ASL F.B. e U.G. risulta che *“alle ore 23,25 dalle due finestre delle camere da letto dell'abitazione che si affacciano sopra il predetto bar, era possibile avvertire l'odore di fumo di sigaretta che già invadeva le anzidette camere”*. I funzionari davano atto che *“osservando da dietro le persiane delle due finestre si notava la presenza di circa quindici persone che sostavano sulla strada di fronte alla porta di accesso del bar, ma nessuna di esse stava fumando”* (segno questo che il fumo veniva dal locale).

Si legge ancora nel verbale che *“alle ore 23,45 gli scriventi lasciavano l'appartamento ed insieme al dr. P. si recavano in direzione di Piazza*

S. C., dove, a circa venti metri di distanza dall'ingresso del bar, *guardando lungo la facciata del palazzo, in controluce, si rilevava il fumo di sigaretta che usciva dal bar e saliva investendo le finestre dell'appartamento P.*”.

All'udienza del 2/11/2006, nel confermare il contenuto del citato verbale, il teste U. G. ha precisato che *“dall'esterno si vedeva bene uscire dal locale una colonna di fumo pressoché continua , per la presenza nel locale stesso di circa 60-80 avventori”* aggiungendo che *“in altre occasioni eravamo stati sul posto e a volte si notava il fumo e a volte no.....stando nell'appartamento a volte non si avvertiva alcun odore di fumo in coincidenza più o meno degli stessi orari del verbale 8/11/96. Non avevamo strumenti specifici per rilevare il fumo in quelle circostanze”*.

Il teste B., a sua volta , ha confermato il contenuto del verbale 8/11/96 e l'indisponibilità di apparecchi di misurazione delle immissioni informando che *“ci sono stati vari sopralluoghi dentro l'appartamento; molte volte non si avvertiva alcun odore”*.

Risulta, quindi, accertato che la sera dell'8/11/96 il fumo usciva dalla porta del bar ed entrava nelle camere dell'appartamento soprastante dei P. e che a seguito dei numerosi esposti presentati da questi ultimi vi erano stati nel tempo diversi sopralluoghi da parte dei vigili sanitari che in alcuni casi avevano rilevato l'effettiva presenza di fumo di sigaretta all'interno dell'appartamento e altre volte ne avevano riscontrato l'assenza.

Che all'inizio della vicenda (il primo esposto del P. è del novembre 94) l'inconveniente lamentato esistesse è confermato dall'ordinanza n. 3388 emessa dall'Assessore alla Sanità ed Igiene Pubblica del

Comune di Firenze in data 9/5/96 *“conseguente al sopralluogo effettuato dai vigili sanitari in data 20/12/95”* dalla quale risulta che *“le modifiche eseguite non sono idonee a garantire un corretto ricambio dell’aria all’interno del bar né hanno consentito di eliminare la fuoriuscita di fumo molesto per il vicinato”* e che ordinava al legale rappresentante della P.C., sotto pena di chiusura del bar, di corredare l’esercizio di un impianto di ventilazione meccanica munito di caratteristiche tecniche adeguate a far sì che *“la portata dell’aria estratta fosse tale ... da assicurare una diluizione del fumo di tabacco tale da non determinare.....all’esterno del bar condizioni di disturbo per il vicinato”*.

Dopo tale ordinanza furono eseguite delle modifiche all’impianto di areazione del locale ; e la riprova della inadeguatezza dell’impianto preesistente è data dal preventivo della G., ditta incaricata dei lavori, datato 20/6/96 (cfr. produz. convenuta) dal quale risulta che l’apparecchiatura sostituita lasciava *“scoperta la parte della sala rivolta verso l’ingresso ed il fumo tende ad uscire dalla porta su B.S.C.”*, ossia per l’appunto dalla parte su cui davano le finestre delle camere dell’appartamento abitato dagli attori che essendo ubicato proprio sopra la porta del bar venivano investite dalla colonna di fumo di sigaretta che usciva dal locale.

Si deve, quindi , concludere che le immissioni di fumo si sono verificate e sono provate quanto meno fino all’8 novembre 1996. Ma altrettanto certamente non si è trattato di immissioni continue e costanti bensì discontinue. La frequenza e la consistenza del fenomeno dipendeva, evidentemente, dal numero degli avventori e dalle condizioni ambientali, climatiche e di *“moto degli aeriformi”*(v.

CTU), di modo che l'inconveniente a volte si verificava e a volte no (v. l'esito dei vari sopralluoghi) e variava di entità a seconda delle condizioni specifiche.

Dopo l'8 novembre 1996 non vi sono stati altri sopralluoghi da parte di funzionari della ASL o del Comune né sono state eseguite misurazioni di sorta. Risulta che il 18/11/96 l'Ing. H., tecnico incaricato del progetto dei lavori di adeguamento, comunicò al Comune (doc. n. 9 di parte convenuta) che, pur ritenendo sufficiente l'intervento già effettuato, "per migliorare ulteriormente l'aspirazione del fumo dal locale" era stato sostituito il motore elettrico da 1,1 kw con uno di 2,2, kw" in grado di aumentare di circa l'80% la portata di aria estratta e avere un ricambio di aria superiore ai 10 volumi/ambiente".

Di fatto il CTU prof. F.C., rendendo all'udienza dell'8/3/2007 i chiarimenti richiesti, ha testualmente dichiarato: *"A mio giudizio, quando io mi recai sul posto già la prima volta (gennaio 1998), l'impianto installato nel locale era del tutto sufficiente a smaltire i fumi all'esterno; questo almeno in condizioni metereologicamente normali. Suggerii al gestore anche un impianto di compressione dell'aria e del fumo convogliato interni, in modo da facilitare l'uscita dell'aria interna il più possibile vicino al suolo esterno, per evitare che in caso di situazione metereologica anomala il fumo potesse salire al primo piano"*.

In effetti il CTU non ha direttamente riscontrato la presenza di fumo nell'appartamento degli attori, limitandosi a suggerire soluzioni tecniche idonee a scongiurare del tutto l'eventualità delle ipotetiche immissioni, nell'ottica di favorire una composizione amichevole della

vertenza e prendendo atto della disponibilità manifestata dalla società convenuta. Così nella sua prima relazione del 17/3/98, dopo avere ispezionato l'appartamento e preso visione dell'impianto di aspirazione e di immissione dell'aria installato nel bar, il ctu scrive di essere giunto alla conclusione che "moti degli aeriformi tra gli ambienti del locale P.C. e quelli della abitazione dei P. *trascinanti eventuali fumi di sigaretta* potevano effettivamente essere ridotti al minimo da un punto di vista fisico, quando non fossero superati certi valori di soglia, dalle caratteristiche dell'impianto di aspirazione/immissione", "*tuttavia ritengo che non si possa del tutto escludere che talvolta, in dipendenza di anomalie anche ad esempio climatiche o tecniche (cadute di tensione agli impianti elettrici) si possano verificare deboli infiltrazioni di aeriformi.....trascinanti residui appena percettibili di fumo di sigaretta*. In tale ipotesi – non riconducibile a manchevolezze tecnologiche – ritengo che una impostazione di massima tecnico-strumentale tendente a proporre un sistema pratico tale da individuare via via configurazioni di funzionamento dei sistemi di aspirazione/immissione di cui sopra e di altre, a protezione delle afferenze P. da *immissioni del tutto aleatorie* è possibile, nell'auspicio di una prospettiva tendente ad una composizione amichevole. A tale scopo propongo l'istallazione di un semplice sistema.....In tal modo aeriformi sicuramente indenni faranno defluire verso l'esterno *ogni ipotetica immissione eventualmente trascinante eventuali residui di fumi di sigaretta sfuggiti ai citati impianti.....*Inoltre tale realizzazione.....contrasterà *l'uscita di eventuali residui di fumi di sigaretta dal portone del locale pubblico verso la pubblica via.....*".

Anche nella successiva relazione 25/5/98 il ctu si esprime nel senso della aleatorietà dell'immissioni , limitandosi a suggerire una soluzione tecnica comunque in grado di abbattere la "*presunta causa di molestia*" a soglie "certamente nettamente inferiori a quelle di una normale percezione sensoriale".

Dato quanto sopra – e stante la indiscussa autorevolezza scientifica del ctu prof. F.C.– sembra alla Corte di poter concludere che alla data dell'accertamento peritale il nuovo impianto installato nell'esercizio era sufficiente a smaltire il fumo di sigarette e che da allora in poi le immissioni lamentate possono essersi prodotte solo in presenza di eventi eccezionali e comunque in misura e consistenza del tutto trascurabili.

Può essere che ciò sia dipeso dall'ulteriore modifica all'impianto di cui è traccia nella comunicazione 18/11/96 dell'ing. H.

In ogni caso in punto di fatto non può che riconoscersi che non vi è oggettivamente alcuna prova del perdurare delle immissioni moleste nel periodo successivo al sopralluogo dell'8/11/96.

Né sarebbe lecito trarre la prova del contrario dal fatto che la società convenuta si sia dimostrata disponibile al compimento dei lavori supplementari indicati dal CTU , non solo perché la convenuta ha sempre sostenuto che le modifiche all'impianto attuate in precedenza erano più che sufficienti allo scopo , ma anche perché la predetta disponibilità può trovare spiegazione alternativa nel desiderio di pervenire ad una composizione amichevole della vertenza e di evitare qualunque possibilità , anche remota ed astratta , del verificarsi di immissioni nocive nell'altrui proprietà.

Stando così le cose, la domanda attrice non può che essere respinta per quanto riguarda il periodo successivo all'8/11/96 e, di conseguenza, va confermata la revoca del provvedimento di urgenza, per difetto del necessario presupposto costituito dalla attualità delle illecite immissioni.

Per il periodo antecedente, invece, è da ritenersi accertato che vi sono state immissioni di fumo di sigarette nell'appartamento dei P. e che l'impianto esistente prima dei lavori di adeguamento imposti dall'ordinanza sindacale non era conforme alla normativa igienico sanitaria.

Il fumo di sigaretta è notoriamente nocivo, per cui nessuno per qualsiasi ragione può essere tenuto a subirne l'inalazione in casa propria. Il bene della salute, considerato dall'art. 32 Cost. un diritto primario ed assoluto, trova la sua tutela, oltre che nella suddetta norma costituzionale (C. Cost. n. 88 del 1979), nelle disposizioni dettate in via generale dagli artt. 2043, 2058 e 2059 c.c. (C. Cost. n. 247 del 1974; Cass. 4523/84; 4263/85; 8300/95; 10186/98) e solo indirettamente nell'art. 844 c.c., dal cui ambito esulano i diritti personali. Del resto, se una immissione è nociva per la salute deve ritenersi per ciò stesso intollerabile; il bene tutelato, per il suo carattere primario, deve essere protetto contro qualsiasi attività che possa menomarlo e la relativa tutela deve essere piena e incondizionata, non solo in presenza di una lesione ma anche contro il "rischio" di danno.

Nel caso dei P. non può dirsi, tuttavia, concretizzato un danno biologico risarcibile, non risultando alcuna lesione della salute psico-fisica medicalmente accertata e non potendosi affermare che

l'inquinamento derivante dal fumo, per durata, frequenza ed entità, sia stato tale da poter ragionevolmente far pronosticare, secondo criterio di regolarità causale e di causalità scientifica, l'insorgenza futura di patologie tumorali o di altro genere per effetto del fumo inalato dagli occupanti dell'immobile. In tal senso depongono i risultati dei vari sopralluoghi succedutisi nel tempo ad opera dei vigili sanitari . Va altresì considerato che le particelle di fumo erano diluite nell'aria esterna e che l'inconveniente poteva essere notevolmente ridotto con la semplice chiusura delle finestre. Non a caso lo stesso P. nell'esposto 7/11/94 (allegato1) descrive le conseguenze dell'evento affermando che "questo fatto.....ci impedisce spesso di aprire le finestre di camera nostra e della nostra bambina che si trovano subito al di sopra della porta di ingresso del locale".

Si può, dunque, tranquillamente concludere che la esposizione al fattore inquinante non abbia raggiunto livelli di concreto pericolo per la salute degli attori.

Pertanto la domanda di risarcimento del danno biologico non può essere accolta e per lo stesso motivo non può essere accolta la richiesta di ristoro del danno morale dal reato di lesioni personali.

Ciò non toglie che i P. avessero diritto a vivere nella propria casa in pieno benessere senza essere costretti a subire per fatto altrui gli effetti, quanto meno molesti e fastidiosi , oltre che insalubri, del fumo passivo e a tener chiuse le finestre anche in piena estate per tutelare la propria salute. Il fastidio, il disagio, la tensione psicologica sopportata a causa dell'inquinamento dell'ambiente domestico , la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione

delle proprie abitudini di vita quotidiane , sono , a giudizio della Corte, apprezzabili in termini di danno non patrimoniale , di tipo esistenziale , che deve ritenersi suscettibile di risarcimento - anche in assenza di un reato di lesioni personali o della fattispecie della molestia o disturbo alle persone postulante un biasimevole motivo non ravvisabile nel caso in esame - in quanto lesivo di valori costituzionalmente garantiti (art. 2 Cost.) . Il risarcimento di tale danno, da ritenersi compreso nella domanda attorea (posto che gli attori hanno sempre lamentato il fastidio e lo sconvolgimento della vita quotidiana subito nelle ore notturne di apertura del locale a causa delle infiltrazioni di fumo di sigaretta), non può che essere equitativo e ragguagliato al grado e all'entità del disagio patito da ricostruirsi secondo criterio presuntivo .

Considerato quindi che l'inconveniente si è manifestato per circa due anni , in modo discontinuo , solo in determinati orari , in una misura che non può essere esattamente quantificata e che impone l'adozione di un criterio prudenziale, si ritiene congruo attribuire agli attori un risarcimento complessivo di € 10.000,00 a valore attuale , con interessi dalla data odierna al saldo.

Sussistono giusti motivi, costituiti dalla natura e peculiarità della lite e dalla soccombenza reciproca, per compensare tra le parti le spese processuali, con suddivisione a metà delle spese di ctu.

Per l'effetto la società convenuta dovrà restituire agli appellanti quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi dal dì del pagamento.

P.Q.M.

Decidendo definitivamente, in parziale accoglimento dell'appello proposto da C.P., A.S.I. e M.B.P. contro la sentenza del Tribunale di Firenze del 15/5/2002, condanna Il P.C. - in persona del legale rappresentante pro tempore- a pagare agli attori la complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo. Conferma nel resto la sentenza appellata. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite .

Firenze, il 10 luglio 2007

L'Estensore

IL Presidente